



CITTA' DI SUSA

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO IGIENE - via Palazzo di Città 8 - C.A.P. 10059

- tel 0122/ 648326 - fax 0122/648327 - E-MAIL - demografici@comune.susa.to.it - www.cittadisusa.it -

Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 28.04.2015

Oggetto: Applicazione di misure precauzionali per il campo di calcio dell'oratorio della Parrocchia "San Giusto" di Susa.

IL SINDACO

Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione -S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica n. 42581 del 23.04.2015, pervenuta al Comune in data medesima, prot. n. 4811, con la quale si richiede al Sindaco di emettere ordinanza di divieto assoluto di utilizzo del campo di calcio dell'oratorio della Parrocchia "San Giusto" di Susa, in attesa di approfonditi accertamenti sulla natura del terreno e a fini precauzionali;

Considerato che la richiesta è motivata dal Rapporto di Prova n. 15MM0909-001 del 20.04.2015 prodotto dallo Studio "Nuovi Servizi Ambientali srl", con sede a Torino, via Re Umberto, 12, dal quale risulta la presenza nel fondo di amianto;

Ricordato che con nota del 24.04.2015, prot. n. 4910, la predetta segnalazione dell'ASL TO3 è stata notificata al signor Don Ettore DE FAVERI, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia di San Giusto, con invito ad adempiere alle prescrizioni ivi indicate;

Ritenuto indispensabile emettere un'ordinanza contingibile e urgente per l'applicazione di misure precauzionali a tutela dell'igiene e sanità pubblica, in attesa di conoscere gli esiti dei futuri accertamenti che verranno disposti dall'Arpa - Polo Amianto;

Precisato che contestualmente all'adozione della presente ordinanza viene richiesto l'intervento dell'Arpa - Polo Amianto - per effettuare i dovuti accertamenti sul terreno in questione e individuare eventualmente gli appropriati interventi di bonifica dell'area medesima;

Ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che consente al Sindaco di adottare ordinanze in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Tutto ciò premesso,

IMPARTISCE

al signor **Don Ettore DE FAVERI**, nato a Susa il 18.07.1946, residente a Susa in Piazza San Giusto, 12, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia di San Giusto, **il divieto assoluto di utilizzo del campo da calcio dell'oratorio della Parrocchia di "San Giusto" individuato catastalmente al foglio 4, particella n. 212.**

Inoltre dispone la seguente prescrizione:

- **il terreno dovrà essere regolarmente bagnato più volte al giorno al fine impedire o limitare il diffondersi di polveri.**

La presente Ordinanza avrà efficacia fino a che venga adottata una nuova ordinanza di revoca della medesima e/o di adozione di nuovi interventi a tutela dell'igiene e sanità pubblica sulla base degli esiti dei rilievi svolti dall'ARPA - Polo Amianto.

I Servizi competenti dell'ASL TO3, il Comando dei Vigili Urbani, i Carabinieri e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO
Sandro Plano

